

QUADRO PROVVEDIMENTI RELATIVI AL CORONAVIRUS CHE RIGUARDANO LE ATTIVITA' COMMERCIALI

I provvedimenti relativi alla prevenzione del coronavirus sono articolati su tre livelli: nazionale, regionale e comunale.

A. Livello Nazionale

Decreto Legge n* 6 del 23/2/2020 Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19

Allo scopo di evitare il diffondersi del COVID-19, nei comuni o nelle aree nei quali risulta positiva almeno una persona per la quale non si conosce la fonte di trasmissione o comunque nei quali vi è un caso non riconducibile ad una persona proveniente da un'area già interessata dal contagio del menzionato virus, le autorità competenti sono tenute ad adottare ogni misura di contenimento e gestione adeguata e proporzionata all'evolversi della situazione epidemiologica.

2. Tra le misure di cui al comma 1, possono essere adottate anche le seguenti:

- a) divieto di allontanamento dal comune o dall'area interessata da parte di tutti gli individui comunque presenti nel comune o nell'area;
- b) divieto di accesso al comune o all'area interessata;
- c) sospensione di manifestazioni o iniziative di qualsiasi natura, di eventi e di ogni forma di riunione in luogo pubblico o privato, anche di carattere culturale, ludico, sportivo e religioso, anche se svolti in luoghi chiusi aperti al pubblico;
- d) – h OMISSIS
- j) chiusura di tutte le attività commerciali, esclusi gli esercizi commerciali per l'acquisto dei beni di prima necessità;

Per quanto riguarda il punto j) (chiusura di tutte le attività commerciali, ad esclusione di quelle di pubblica utilità e dei servizi pubblici essenziali di cui agli articoli 1 e 2 della legge 12 giugno 1990, 146, ivi compresi gli esercizi commerciali per l'acquisto dei beni di prima necessità), le chiusure delle attività commerciali sono disposte in questi termini:

-bar, locali notturni e qualsiasi altro esercizio di intrattenimento aperto al pubblico sono chiusi dalle ore 18.00 alle ore 6.00; verranno definite misure per evitare assembramenti in tali locali;

- per gli esercizi commerciali presenti all'interno dei centri commerciali e dei mercati è disposta la chiusura nelle giornate di sabato e domenica, con eccezione dei punti di vendita di generi alimentari;

- per le manifestazioni fieristiche, si dispone la chiusura.

Per quanto riguarda il punto k), si invitano gli esercenti ad assicurare idonee misure di cautela.

l) previsione che l'accesso ai servizi pubblici essenziali e agli esercizi commerciali per l'acquisto di beni di prima necessità sia condizionato all'utilizzo di dispositivi di protezione individuale o all'adozione di particolari misure di cautela individuate dall'autorità competente;

n) sospensione delle attività lavorative per le imprese, a esclusione di quelle che erogano servizi essenziali e di pubblica utilità e di quelle che possono essere svolte in modalità domiciliare;

IL DECRETO LEGGE SI LIMITA AD INDIVIDUARE LE TIPOLOGIE DI PROVVEDIMENTI CHE LE AUTORITA' LOCALI (IN GENERE LA REGIONE IN ACCORDO CON IL MINISTERO DELLA SANITA') POSSONO ATTUARE, con facoltà, anche livello locale, di emissione di provvedimenti più specifici.

Il Decreto legge quindi non ha contenuti automaticamente operativi, nel senso che le disposizioni aventi efficacia prescrittiva debbono essere emesse dalle Regioni sentito il Ministero. In mancanza di tali norme, nessuna prescrizione è applicabile sul territorio.

Dato che si è verificato un certo scollamento nelle decisioni prese dalle Regioni, il Governo ha allo studio l'emanazione di un set di prescrizioni minime vincolanti per le Regioni.

Finora i provvedimenti attuativi sono stati applicati non da tutte le Regioni. I provvedimenti delle Regioni dove già si registrano casi conclamati di Coronavirus in genere arrivano a prescrivere limiti a talune attività economiche, mentre le altre regioni o non hanno emanato alcun provvedimento o si sono limitate a provvedimenti procedurali su forma di quarantena o procedure di screening o di controllo sui casi segnalati o presunti. Vediamo quindi i provvedimenti emessi regione per regione alla data del 24 febbraio, limitandoci ai contenuti che pongono limiti alle attività commerciali o a quelle economiche in generale.

B. Livello Regionale

I testi dei provvedimenti regionali possono essere consultati sul seguente link:

Regioni.it (Periodico telematico) redazione@regioni.it

Consultando il notiziario n. 3784 - lunedì 24 febbraio 2020 E 3785 MARTEDÌ 25 FEBBRAIO 2020- Quest'ultimo documento contiene il link a tutte le ordinanze emessa fino al 25 febbraio

Qui di seguito riportiamo una sintesi dei provvedimenti, aggiornata al 25 febbraio.

1. Valle d'Aosta

Nessun provvedimento

2. Piemonte

NESSUNA LIMITAZIONE RELATIVA AL COMMERCIO

3. Lombardia

La Regione Lombardia, per il fatto di essere la più colpita, è quella che ha emanato le disposizioni più complete ed articolate.

Una prima ordinanza ha riguardato la cosiddetta **ZONA ROSSA**: Nelle aree “focolaio” del virus (i 10 comuni della provincia di Lodi sottoposti a divieti e limitazioni di accesso), c'è divieto di allontanamento e di ingresso: le zone saranno presidiate dalle forze di polizia e, in caso di necessità, anche dai militari, con sanzioni penali per chi viola le prescrizioni. Ma nei comuni della provincia di Lodi interessati dalle limitazioni imposte dal coronavirus sono “da ritenersi essenziali” e quindi “escluse dalla sospensione dell'attività lavorativa e di trasporto” le attività commerciali di “supermercati, ipermercati, negozi alimentari e quelle connesse al trasporto connesse al rifornimento di prodotti alimentari in quanto tese all'approvvigionamento di beni di prima necessità per la popolazione”.

Una **seconda ordinanza**, emessa il 23 febbraio, contiene indicazioni e prescrizioni più specifiche, che riguardano in particolare il commercio e le attività affini, ed in particolare i centri commerciali. Ale ordinanza è stata oggetto di specificazioni ulteriori, di cui si tiene conto in questo testo.

L'elenco generale contenuto nell'ordinanza nazionale viene così ulteriormente specificato:

Per quanto riguarda il punto j) (chiusura di tutte le attività commerciali, ad esclusione di quelle di pubblica utilità e dei servizi pubblici essenziali di cui agli articoli 1 e 2 della legge 12 giugno 1990, 146, ivi compresi gli esercizi commerciali per l'acquisto dei beni di prima necessità), le chiusure delle attività commerciali sono disposte in questi termini:

-bar, locali notturni e qualsiasi altro esercizio di intrattenimento aperto al pubblico sono chiusi dalle ore 18.00 alle ore 6.00; verranno definite misure per evitare assembramenti in tali locali;

- per gli esercizi commerciali presenti all'interno dei centri commerciali e dei mercati è disposta la chiusura nelle giornate di sabato e domenica, con eccezione dei punti di vendita di generi alimentari;

- per le manifestazioni fieristiche, si dispone la chiusura.

Per quanto riguarda il punto k), si invitano gli esercenti ad assicurare idonee misure di cautela. (si ricorda che tra i servizi di pubblica utilità sono compresi gli esercizi commerciali per l'acquisto dei beni di prima necessità),

Alcune indicazioni dell'ordinanza lombarda risultano poco chiara, per cui abbiamo richiesto espressamente alla Regione di fornirci delle precisazioni:

Abbiamo ricevuto le seguenti risposte:

COME SI DEVONO COMPORTARE I COMUNI RISPETTO AI MERCATI RIONALI E COMUNALI ALL'APERTO?

Per i mercati rionali e comunali all'aperto sono previste le restrizioni indicate per i centri commerciali. Pertanto, i mercati comunali e rionali sono aperti dal lunedì al venerdì. Restano chiusi il sabato e la domenica ad eccezione dei commercianti che esercitano la vendita di generi alimentari. Il sindaco, qualora ritenga che possano esserci casi in cui si favoriscono assembramenti a rischio, può valutare ulteriori restrizioni a livello territoriale.

MANIFESTAZIONI FIERISTICHE, SAGRE E FIERE POSSONO ESSERE REGOLARMENTE SVOLTE?

Per le manifestazioni fieristiche, le sagre e le fiere ed ogni evento che preveda assembramento di persone si dispone la chiusura.

CHE RESTRIZIONI DEVONO ADOTTARE GLI ESERCIZI COMMERCIALI CHE SVOLGONO PIU' TIPOLOGIE DI ATTIVITÀ NELLA STESSA SEDE?

I gestori di esercizi commerciali che prevedono al proprio interno più attività (ad esempio hotel con bar, ristorante con bar, locali da ballo con ristorante etc...) devono seguire le regole previste per le singole attività commerciali ovvero, bar, locali notturni e qualsiasi altro esercizio di intrattenimento aperto al pubblico sono

chiusi tutti i giorni dalle ore 18 alle ore 6. È fatta eccezione per i bar all'interno di hotel che restano comunque aperti per garantire il servizio ai soli ospiti della struttura. Altresì i bar dei ristoranti restano attivi per il solo servizio di supporto alla ristorazione.

In linea generale si invitano i gestori delle attività commerciali a mettere in atto tutte le misure necessarie per evitare nei propri locali gli assembramenti a rischio.

Gli autogrill non sono soggetti alle restrizioni attualmente disposte dall'Ordinanza del 23 febbraio 2020.

I BAR ALL'INTERNO DI STAZIONI DI SERVIZIO SONO SOGGETTE ALL'ORDINANZA?

No, i bar che si trovano all'interno di luoghi di servizio pubblico (stazioni ferroviarie, stazioni di rifornimento carburante, navigazione laghi, impianti di risalita...) non sono soggetti alle restrizioni previste all'ordinanza

IN QUALI CASI IL BAR PUO' RIMANERE APERTO?

I bar e/o pub che prevedono la somministrazione assistita di alimenti e bevande non sono soggetti a restrizioni e pertanto possono rimanere aperti come previsto per i ristoranti, purché sia rispettato il vincolo del numero massimo di coperti previsto dall'esercizio. (in pratica questo significa che nell'orario dalle 18 alle 6 possono effettuare solo il servizio al tavolo e non quello al banco)

QUALI ATTIVITÀ DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE SONO SOGGETTE AD ORDINANZA?

Tutte le attività di somministrazione o di consumo sul posto di prodotti artigianali, ad esclusione di quanto espressamente previsto dall'ordinanza per bar, locali notturni ed altri esercizi di intrattenimento aperto al pubblico, non sono soggetti all'obbligo della chiusura dalle ore 18 alle ore 6. La presente disposizione vale anche per le medesime attività esercitate all'interno dei centri commerciali.

QUALI ATTIVITÀ POSSONO RESTARE APERTE ALL'INTERNO DEI CENTRI COMMERCIALI?

All'interno dei centri commerciali di grande e media dimensione non sono soggetti all'obbligo di chiusura del sabato e della domenica le attività che vendono prodotti alimentari in misura prevalente. Nelle medesime strutture i bar si devono invece attenere alla chiusura dalle ore 18 alle ore 6.

L'ORDINANZA RIGUARDA ANCHE LE TABACCHERIE?

Le tabaccherie senza attività di bar o altre attività accessorie non devono sottostare alla chiusura dalle ore 18 alle ore 6.

CI SONO DELLE RESTRIZIONI PER I RISTORANTI?

Per lo svolgimento delle attività dei ristoranti non sono previste restrizioni fino ad eventuali nuove disposizioni. I gestori sono comunque invitati a mettere in atto tutte le misure necessarie per evitare nei propri locali gli assembramenti a rischio.

ALTRI DUBBI

Alla domanda: Per quanto riguarda "qualsiasi altro esercizio di intrattenimento" quali delle seguenti attività sono comprese?

sale giochi

sale scommesse

sale VLT

bowling

attrezzature sportive

L'assessorato al commercio della Regione Lombardia ci ha espressamente risposto che le attività elencate nel quesito rientrano tra le attività ludico-sportive e, pertanto, devono essere sospese.

Aggiungo quanto detto dall'Assessore alla Sanità Gallera ieri pomeriggio in conferenza stampa, secondo cui sarebbero comprese tra le attività "bloccate" anche i "i cosiddetti "centri benessere".

Resta un ultimo dubbio: se la facoltà di apertura dei punti di vendita di generi alimentari al interno dei centri commerciali riguarda solo quelli in cui l'attività di vendita alimentare è prevalente o esclusiva o anche quelle in cui la vendita di alimentari è secondaria (almeno in termini di superficie)?

A nostro avviso. Interpretando l'atteggiamento generale della regione, riteniamo che gli esercizi per i quali la vendita di alimentari non è prevalente possano restare aperti quelli in cui la vendita di alimentari è un elemento caratterizzante, come i discount, anche se non prevalente in termini di superficie e non quelli in cui la vendita di alimentari ha un ruolo puramente marginale (es. negozi di articoli sportivi che vendono "anche " gli integratori alimentari, o i negozi di souvenir che vendono qualche biscotto o alimento tipico.)

Un ultimo elemento interpretativo riguarda quali siano gli esercizi soggetti alla chiusura del sabato e domenica. La limitazione sicuramente non riguarda gli esercizi "stand alone" all'esterno dei centri commerciali, mentre riguarda tutti gli esercizi facenti parte dei centri commerciali, intendendosi per tali quelli dotati di "autorizzazione unitaria" ai sensi del D.Lgs 114/98 o delle singole leggi regionali. Di conseguenza gli esercizi facenti parte di OUTLET o di parchi commerciali, saranno assoggettati o meno all'obbligo di chiusura a seconda che la struttura di appartenenza sia dotata o meno di "autorizzazione unitaria".

COSA È PREVISTO PER LE ATTIVITÀ LUDICO-SPORTIVE?

Tutti gli eventi, le riunioni e le attività ludico-sportive sono sospesi. L'ordinanza del 22 febbraio dispone "la sospensione di manifestazioni o iniziative di qualsiasi natura, di eventi e di ogni forma di riunione in luogo pubblico o privato, anche di carattere culturale, ludico, sportivo e religioso, anche se svolti in luoghi chiusi aperti al pubblico". Sono quindi comprese le palestre, centri sportivi, piscine e centri natatori, centri benessere, centri termali, anche con riferimento allo svolgimento della loro attività ordinaria. Le attività all'aperto possono essere svolte, ad eccezione dell'utilizzo degli spogliatoi.

È consentito l'accesso e l'utilizzo di tutte le strutture sportive ai soli atleti e para-atleti:

- professionisti
- appartenenti alle squadre nazionali di tutte le federazioni sportive riconosciute dal Coni e Cip
- atleti impegnati nella preparazione di competizioni internazionali o nazionali di serie A o di serie equiparabili.

Nei comprensori sciistici, sarà cura del gestore limitare l'accesso e l'affollamento degli impianti di trasporto delle persone (funicolari, funivie, cabinovie, ecc.).

L'ordinanza, come la maggioranza delle ordinanze regionali, sarà valida fino al 1 marzo, ma potrà essere prorogata.

4. Veneto

Ordinanza contingibile e urgente n* 1 del 23/2/2020

Sospensione fino al 1/3/2020 di discoteche e locali notturni, nonché di fiere ed eventi sportivi o associativi, questi ultimi solo se eccedenti le usuali attività del territorio, come specificato in una nota esplicitiva dell'ordinanza.

NESSUNA LIMITAZIONE RELATIVA AL COMMERCIO

5. Trentino Alto Adige

Ordinanza 24 febbraio 2020

“adozione da parte di tutti i soggetti pubblici e privati di provvedimenti atti a limitare in luoghi pubblici o privati aperte al pubblico di un numero di persone superiore ad un individuo ogni 2 metri quadrati”

6. Friuli Venezia Giulia

Ordinanza contingibile e urgente n° 1 del 23/2/2020

sospendere tutte le attività e gli eventi nelle discoteche e nei locali notturni Per quando riguarda le altre attività (dalla ristorazione al servizio bar) non vi sono, al momento, restrizioni specifiche, pertanto ogni operatore potrà regolarsi autonomamente.

7. Liguria

Ordinanza domenica 23 febbraio.“

„sospensione delle attività in tutte le scuole di ogni ordine e grado per una settimana, così come in accademie ed enti di formazione; sospese le lezioni in università, tutte le manifestazioni pubbliche o aperte al pubblico, di qualsiasi natura, i viaggi d’istruzione; chiusi al pubblico teatri, musei, biblioteche e luoghi di cultura, sospesi i concorsi pubblici. **Esercizi commerciali e cinema decideranno a discrezione se tenere aperto o meno “**

8. Emilia-Romagna

Ordinanza contingibile e urgente n° 1 del 23/2/20

NESSUNA LIMITAZIONE RELATIVA AL COMMERCIO

Chiusi anche i cinema, teatri, attività musicali.(norma interpretativa)

9. Toscana

NESSUNA LIMITAZIONE RELATIVA AL COMMERCIO

Chiusi anche i cinema, teatri, attività musicali.(norma interpretativa)

10. Lazio

Nessun provvedimento limitativo delle attività

11. Marche

Nessun provvedimento limitativo delle attività

12. Abruzzo

La Regione metterà in campo tutte le misure previste dal Decreto, a partire dal divieto all’effettuazione delle gite scolastiche, ma per ora non è stato emesso alcun provvedimento limitativo

13. Molise

NESSUNA LIMITAZIONE RELATIVA AL COMMERCIO

14. Umbria

Nessun provvedimento limitativo delle attività

15. Campania

Nessun provvedimento limitativo delle attività

16. Basilicata

NESSUNA LIMITAZIONE RELATIVA AL COMMERCIO

17. Puglia

Provvedimento allo studio- Nessun provvedimento limitativo delle attività

18. Calabria

Nessun provvedimento limitativo delle attività

19. Sicilia

Nessun provvedimento limitativo delle attività

20. Sardegna

Nessun provvedimento limitativo delle attività

C. Livello Comunale

Non esiste una fonte che fornisca tutte le indicazioni sulle eventuali ordinanze comunali, che potrebbero avere contenuti più restrittivi.

Alcuni comuni raccomandano agli esercizi commerciali di evitare il sovraffollamento dei locali prevedendo ove possibile modalità di accesso controllato

Vi consigliamo di consultare i siti internet dei singoli comuni per ottenere informazioni.